



DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: info@studiopirinu.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Circolare n. 1 del 8/01/2024

OGGETTO: Le Novità del 2024 in materia di Lavoro.

Con la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2024 (n. 213 del 30 dicembre 2023) e il via libera a quattro Decreti Legislativi attuativi della Legge Delega Fiscale (n. 111/2023), si è concretizzato il quadro delle novità in materia lavoristica per l'anno 2024. Di seguito una sintesi delle principali misure.

Le agevolazioni contributive 2024 per i datori di lavoro.

Si conferma con il 31.12.2023 (cfr. nostra circolare n. 21 del 15.12.2023) la fine del periodo entro il quale si potevano assumere soggetti approfittando di particolari agevolazioni. Ci riferiamo in particolare ai giovani "under-36", mai occupati precedentemente a tempo indeterminato, per i quali dal 2024 l'agevolazione dal 100 torna al 50% dei contributi dovuti per un periodo di 36 mesi (contro i precedenti 48). L'età peraltro deve essere ora contenuta entro i 30 anni. Stesso discorso per le donne svantaggiate che per un periodo massimo di 18 mesi portavano in dote una agevolazione del 100% della contribuzione dovuta che ora torna al 50%. Stop anche alle assunzioni agevolate di giovani NEET (soggetti under-30 che non studiano, non seguono corsi professionali e non lavorano) iscritti al programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" per i quali era previsto un incentivo per il primo anno di assunzione del 60 o 20% della retribuzione lorda. Le assunzioni, a far data dal 01.01.2024, di soggetti beneficiari di "reddito di inclusione" (già reddito di cittadinanza) saranno premiate con esenzione dei contributi per un anno al 100% se a tempo indeterminato e al 50% se a tempo determinato. Su questa misura - introdotta con decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 - è intervenuto recentemente l'INPS con circolare n. 111 del 29.12.2023 ricordando - tra le altre cose - che l'intervento si configura quale "aiuto de-minimis". È stata disposta, inoltre, la proroga al 30.06.2024 della "Decontribuzione Sud".

Detassazione spese lavoro dipendente per nuove assunzioni (Riforma Fiscale - Decreto Legislativo 216/2023).

A compensazione delle minori opportunità offerte ai datori di lavoro è concesso, ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni che hanno esercitato l'attività per almeno 365 giorni nel 2023, di maggiorare del 20% il costo del personale relativo a nuove assunzioni a tempo indeterminato in caso di incremento occupazionale rilevato, a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023. Per l'operatività bisognerà attendere il decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Conferma del taglio del cuneo contributivo (Art. 1, c. 15, Legge 213/2023).

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Detassazione dei Fringe Benefits (Art. 1, cc. 16-17, Legge 213/2023).

Anche per il 2024 oltre che per il 2023 (cfr. ns circolare n. 20 del 06.12.2023) i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente. Quest'anno, però, fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico (ai sensi del T.U.I.R.) e fino a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti. La soglia è innalzata rispetto ai 258 euro previsti dalla normativa fiscale "ordinaria". Si conferma - entro le predette soglie - la possibilità di rimborsare le utenze domestiche (luce, acqua e gas) a cui si aggiungono quest'anno gli interessi su mutuo prima casa e le spese per l'affitto sempre della prima casa. Il rimborso (anche ad personam e sul quale non si pagano contributi, ritenute e premi) è su base volontaria del datore di lavoro e a suo esclusivo carico.

Tassazione agevolata dei premi di Produttività (Art. 1, c.18, Legge 213/2023).

Confermata anche per il 2024 l'imposizione al 5% - con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi - sulle somme erogate a titolo di premi produttività ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell'anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000. La detassazione si applica ai premi di risultato erogati in virtù di contratti aziendali o territoriali in relazione ad incrementi di produttività, qualità, efficienza e innovazione, nonché sulle somme pagate a titolo di partecipazione agli utili. Sarà necessario stipulare a tale scopo appositi accordi sindacali.

Lavoratori Settore Turistico (Art. 1, cc. 21-25, Legge 213/2023).

Anche per il 2024, sono confermate le agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale. Infatti, per il periodo gennaio-giugno 2024, per i lavoratori dipendenti del comparto - che abbiano conseguito nel 2023 un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro - e per i lavoratori della ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, è previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi. I benefici non concorrono alla formazione del reddito. Il datore di lavoro compensa il credito maturato, per effetto del predetto trattamento integrativo speciale, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Maggiori tutele per maternità e paternità (Art. 1, c. 179, Legge 213/2023).

Aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l'indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l'indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell'80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese).

Decontribuzioni per lavoratrici con figli (Art. 1, cc. 180-182, Legge 213/2023).

Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi previdenziali a loro carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). Per il 2024 è esteso, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Gli esoneri non si applicano al settore del lavoro domestico.

Esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza (Art. 1, cc. 191-193, Legge 213/2023).

Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura del “Reddito di Libertà”, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della già menzionata misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata direttamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

Taglio del cuneo fiscale (Riforma Fiscale - Decreto Legislativo 216/2023).

Approvati in via definitiva 4 nuovi decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla Legge 111/2023. L'aliquota IRPEF del 23% si applicherà al primo scaglione (fino a 28.000 euro). Fino al 2023 il 23% si applicava fino a 15.000 euro e il 25% da 15.001 a 28.000 euro. Per il resto le aliquote rimarranno invariate. Ci sarà anche una rimodulazione delle detrazioni di imposta e un innalzamento della soglia reddituale utile al diritto al trattamento integrativo (ex bonus Renzi). Il tutto, naturalmente, con effetti positivi nella busta paga del lavoratore.

Nella speranza di avervi fatto cosa gradita ci confermiamo a disposizione per ogni eventuale ragguaglio dovesse rendersi necessario e, con l'occasione, Vi salutiamo cordialmente.


DOTT. GIUSEPPE PIRETTI